I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 212/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per le indennità giornaliere delle missioni effettuate in Austria, Finlandia e Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da utlimo con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999 [2], in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno adeguare gli importi delle indennità giornaliere di missione per tener conto dell'evoluzione dei prezzi e dei tassi di cambio constatata in Austria, in Finlandia e in Svezia dal 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:

1) gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nella tabella che figura al paragrafo 1, lettera a) sono sostituiti dagli importi seguenti:

Stati Membri	I	II	III
	Gradi da A 1 a A 3 e LA 3	Gradi A 4 e A 8, LA 4 a LA 8 e categoria B	Altri gradi
Austria	74,47	121,81	121,81
Finlandia	92,34	155,60	155,60
Svezia	92,91	156,54	156,54

2) Gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia che figurano nella prima frase del paragrafo 2 sono sostituiti dagli importi seguenti:

128,58 EUR per l'Austria;

140,98 EUR per la Finlandia;

141,77 EUR per la Svezia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
[2] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. CAPOULAS SANTOS